

L'Abf si adegua al mutato orientamento della Cassazione sui buoni fruttiferi serie Q

Sono possessore di un buono postale serie Q che scade dopo 30 anni nel luglio 2024.

In precedenza avete trattato l'argomento sul contenzioso tra titolari di buoni e Poste con molte pubblicazioni di cui ho conservato i ritagli di giornale.

Secondo i risparmiatori e i loro legali pare che non venga utilizzato il tasso riportato sul retro del buono stesso.

Nei giorni scorsi, scorrendo su Internet, ho letto un annuncio che recitava più o meno così: «Finalmente risolto l'annoso problema della valutazione dei buoni serie Q». Pare che l'Abf abbia modificato la sua posizione adeguandosi alla sentenza dei giudici della Cassazione, decisione presentata il 26 settembre 2023.

Desideravo chiedere se vi risulta che questa notizia sia veritiera, nel qual caso gradirei avere qualche informazione in merito.

— Gianfranco Michelacci

La “notizia” intercettata dal lettore (che non è fonte Sole 24 Ore) ha descritto l'opposto di quanto accaduto in quanto la novità per i possessori di buoni non è certo positiva.

«Con la Decisione 9321 del 26 settembre scorso, infatti, il Collegio di

Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario ha preso atto delle ultime ordinanze della Cassazione in tema di Buoni Fruttiferi Postali della serie Q/P e di tutti gli altri assimilabili ed ha modificato il proprio precedente orientamento (che invece era a favore dei beneficiari) – come spiega l'esperto Giuseppe D'Orta –.

La storia è nota ma approfittiamo della lettera per ricordarla. Al momento dell'emissione di Buoni della serie Q, le Poste usavano anche moduli delle serie precedenti apponendovi sul retro un timbro recante i nuovi tassi. Il timbro, però, indicava i nuovi rendimenti relativamente ai soli primi vent'anni, senza aggiornare l'importo bimestrale di interessi relativi all'ultimo decennio stampato in precedenza».

Fino ad settembre 2023, l'Abf aveva ritenuto tale importo spettante ai clienti, sul principio sancito dalla sentenza numero 13979/2007 della Cassazione secondo cui vale il tenore letterale del titolo. «Da due anni in qua sono

però giunti i primi provvedimenti di Cassazione sul caso, tutti favorevoli a Poste Italiane – continua D'Orta –. In poche parole, non ci si può attendere il pagamento della cifra stampata in piccolo sotto la tabella originaria quando quest'ultima è sovrascritta da un timbro di grandi dimensioni: ove si consideri che la tabella adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni». Secondo la decisione «il rimborso dei buoni postali emessi nel vigore del D.M. 13 giugno 1986 deve essere effettuato secondo le condizioni riportate nella tabella allegata al predetto decreto per i buoni della nuova serie ordinaria, anche nel caso in cui siano stati utilizzati i titoli della precedente serie P, con apposizione dei timbri».

La vicenda non è ancora chiusa, essendo pendenti altre vertenze in Cassazione. «Consiglio di attendere, senza dimenticare che la prescrizione di qualsiasi diritto è decennale a partire dal momento dell'incasso – spiega D'Orta –. A tale scopo è meglio inviare alle Poste un reclamo, in modo da prolungarne il termine».